



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 14 del 30/01/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 36/2015 – GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 2003/2009 R.G. COMUNE DI RAGUSA / CUTULI E D'ANGELO S.R.L.

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019 ed il Bilancio 2017 – 2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2019;

CHE con sentenza n. 36/2015 del 12 gennaio 2015 nella causa iscritta al n. 2003/2009 R.G., la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Ragusa avverso la sentenza n. 885/2007 emessa dal Tribunale di Ragusa nei confronti di Cutuli e D'Angelo s.r.l, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine al pagamento della appaltatrice della somma di €. 2.7.99,12, confermando per il resto la appellata decisione; condannava inoltre il Comune di Ragusa al rimborso della ditta Cutuli e D'angelo s.r.l. delle spese processuali;

VISTO l'avviso di liquidazione dell'imposta per la registrazione della sentenza *de qua* n. 2015/003/SC/000000036/0/001, dell'importo complessivo di €. 217,50 notificato dall'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania (TXN), in data 05.12.2017, pr. 130495 del 06.12.17;

ATTESO che il Comune di Ragusa è risultato soccombente nel giudizio, è necessario procedere al pagamento delle somme di cui sopra al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge;

TUTTO CIO' PREMESSO, si ritiene necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa, liquidazione e pagamento dell'imposta dovuta, nella misura di €. 217,50, con liquidazione entro 60 giorni dalla notifica, e quindi entro il 3 febbraio 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017: “Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali”;

VISTO l'art. 163, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): “Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) "tassativamente regolate dalla legge”;

RITENUTO che il pagamento dell'imposta *de qua* rientra nella fattispecie dell'art. 163 comma 5 lett. a), al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazione dirigenziali;

DETERMINA

1. di impegnare in favore dell'Agenzia delle Entrate, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di €. 217,50, imputandola al capitolo 1230, Bil. **2018, cod. bilancio 01-11-1-03-02-99-002**, PEG 2018. scadenza impegno 31 dicembre 2018;
2. liquidare e pagare a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. 36/2015 del 12.01.2015 della Corte di Appello di Catania, nel giudizio iscritto al n. 2003/2009 R.G. la somma di €.217,50;
3. di effettuare il pagamento utilizzando l'apposito modello F23 inviato unitamente all'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2015/003/SC/000000036/0/001;
4. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania (TXN), in data 05.12.2017, pr. 130495 del 06.12.17 per i motivi di cui in premessa, con pagamento entro il 3 febbraio 2018;

5. dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto rientra fra le eccezioni consentite dall'art. 163, comma 5, lett. a) "tassativamente regolate dalla legge", del D.lgs. 267/00, al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge;
6. dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/200, come preventivamente verificato;

Ragusa, 30/01/2018

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale